

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 giugno 1983****relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica dell'Ecuador  
a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 3 dicembre 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 000 tonnellate di cereali alla Repubblica dell'Ecuador a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(7)</sup>; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(3)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO*

1. **Programma di esecuzione** : 1982 (riserva).
2. **Beneficiario** : Repubblica dell'Ecuador.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica dell'Ecuador.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 1 724 tonnellate (5 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi <sup>(1)</sup>,
  - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
  - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :  
« ARROZ / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A ECUADOR  
/ PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Guayaquil.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 11 luglio 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 1 — 31 agosto 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

---

<sup>(1)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.